

STUDIO SANTI & Associati



Commercialisti

Consulenza societaria, amministrativa, fiscale e del lavoro

Via Morazzone n. 21

I - 22100 C O M O (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27

Nr.fax 031/33.01.656

www.studio-santi.it

www.studio-santi.com

Como, Maggio 2017.

NOVITA' OPERATIVE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017

- [Invio modelli F24 con crediti compensati: solo con canali telematici dell'Agenzia delle Entrate](#)
- [Ai fini della compensazione di crediti superiori a 5.000 euro¹ è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione](#)

Gentili Clienti,

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha introdotto nell'ambito del pagamento delle imposte con il modello F24 le due importanti novità operative sopra indicate, che andiamo ad analizzare.

[Invio modelli F24 con crediti compensati: solo con canali telematici dell'Agenzia delle Entrate \(Entratel e Fisconline\)](#)

Per i soggetti titolari di partita IVA, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per l'invio di modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione di qualsiasi importo.

E quindi in questo caso , non è più possibile utilizzare il canale del *home banking*.

Di fatto, l'obbligo già esistente, prima del decreto in questione, di utilizzare detto canale telematico solo per i modelli F24 con "saldo a zero" (ossia contenenti imposte a debito interamente compensate con altre imposte o contributi a credito) è stato esteso, per i soggetti titolari di partita IVA, a TUTTI i modelli F24 contenenti

¹ Con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, entrato in vigore nello stesso giorno di emanazione, la soglia del credito, per il quale è necessario il visto di conformità sulla relativa dichiarazione, è stata ridotta da euro 15.000 ad euro 5.000.

crediti utilizzati in compensazione a prescindere dall'importo e quindi anche per modelli con un saldo da pagare.

La nuova disposizione decorre dall'entrata in vigore della norma e quindi dalla stessa data del Decreto Legge (24 aprile 2017) e pertanto interessa in primo luogo la scadenza del 16.05.2017, sebbene ci siano problemi tecnici che hanno costretto l'Agenzia delle Entrate a pubblicare, nella tarda serata di giovedì 4 maggio, una risoluzione² con la quale si fornisce la seguente precisazione:

"(...) si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 **inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v."**

Tuttavia, sebbene la precisazione suddetta possa sembrare una sorta di "tregua", riteniamo **consigliabile**, per i titolari di partita IVA, l'utilizzo del canale **Entratel/Fisconline** per la **presentazione dei modelli F24 con compensazioni di imposta a credito sin d'ora** e, dunque, **anche per la scadenza del prossimo 16 maggio**.

Prima di detta scadenza, quindi, occorrerà fare il punto della situazione con tutti i clienti che provvedono direttamente a trasmettere i modelli F24.

[Ai fini della compensazione di crediti superiori a 5.000 euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione](#)

In difetto, il Fisco procederà al recupero delle somme, con i relativi interessi e le sanzioni conseguenti.

Al riguardo con la Risoluzione, sopra citata, del 4 maggio 2017, n. 57/E è stato specificato che:

- a. le nuove regole si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017;
- b. relativamente alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità, rimangono invece in vigore le norme precedenti; ne deriva che sono validi i modelli F24 che, anche se presentati successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni prive di visto già trasmesse;
- c. le nuove regole si applicano anche sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla predetta data del 23 aprile scorso (sempreché si intenda compensare crediti superiori a 5mila euro);

Anche in riferimento a questa novità ed in vista della scadenza del 16.05.2017, è necessario fare il punto della situazione.

² Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E.

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Studio Santi & Associati



Circolare Informativa n. 09/2017.